



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 69/67 DEL 08/10/2026

OGGETTO:

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN VITTORE DAL 12/10/2026 AL 06/11/2026 – LAVORI DI POSA CONDOTTA GAS METANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Balangero al n. 10931 del 06/10/2026, presentata dal Sig. ASTONE Giuseppe, nato a Ucria (ME) il 01/06/1979, in qualità di legale rappresentante della società Astone Costruzioni Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Naso (ME), C.da Palma s.n.c., P. Iva 02839130834, finalizzata ad ottenere l'occupazione temporanea di suolo pubblico in via San Vittore per una superficie complessiva di m² 48,00, da destinare ad area di deposito nell'ambito dei lavori di posa della condotta gas metano;

Dato atto che, a seguito dell'aggiornamento del periodo richiesto, l'occupazione temporanea dell'area è prevista dal 12 ottobre 2026 al 6 novembre 2026, con orario continuativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Vista la planimetria allegata all'istanza, nella quale è individuata l'area interessata dall'occupazione nell'ambito del progetto esecutivo relativo alla posa della rete gas nel territorio comunale e, in particolare, in via San Vittore;

Considerato che, al fine di consentire l'occupazione dell'area richiesta e lo svolgimento delle attività connesse ai lavori in condizioni di sicurezza, risulta necessario rendere indisponibili alla sosta gli stalli interessati;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area oggetto di occupazione per l'intera durata della stessa;

Ravvisata altresì la necessità di disciplinare le modalità di utilizzo dell'area pubblica, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la tutela del patrimonio comunale e il mantenimento delle necessarie condizioni di ordine e pulizia;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del giorno 12 ottobre 2026 alle ore 24:00 del giorno 6 novembre 2026, in via San Vittore, per una superficie complessiva massima di m² 48,00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'occupazione temporanea della predetta area, per una **superficie complessiva massima di m² 48,00**, esclusivamente per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori di posa della condotta gas metano;
2. all'interno dell'area oggetto di occupazione è consentito **ESCLUSIVAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO DI TUBAZIONI E DEI RELATIVI ACCESSORI** necessari all'esecuzione dei lavori;
3. è fatto **DIVIETO ASSOLUTO DI DEPOSITARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, MATERIALE DI RISULTA** proveniente dagli scavi o dalle lavorazioni, nonché terre e rocce da scavo, detriti, macerie, rifiuti, imballaggi o qualsiasi altro materiale diverso dalle tubazioni e dai relativi accessori necessari all'esecuzione dei lavori;
4. le tubazioni e gli accessori depositati dovranno essere collocati in maniera ordinata e mantenuti in condizioni tali da garantirne la stabilità, impedendone lo spostamento accidentale e senza determinare situazioni di pericolo o intralcio alla restante circolazione veicolare e pedonale;
5. l'area occupata dovrà essere adeguatamente delimitata e resa chiaramente visibile, anche nelle ore notturne, mediante l'installazione e il mantenimento di idonei dispositivi conformi alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
6. dovranno essere garantiti, per tutta la durata dell'occupazione, il transito in sicurezza sulla restante parte della sede stradale non interessata dall'occupazione e, in ogni momento, il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza;
7. al termine del periodo autorizzato, e comunque non oltre le ore 24:00 del 6 novembre 2026, l'area dovrà essere completamente sgomberata da tubazioni, accessori, delimitazioni e da qualsiasi altra attrezzatura, nonché accuratamente pulita e restituita nelle medesime condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione, fatto salvo il ripristino di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
8. Alla società Astone Costruzioni Costruzioni Generali S.P.A., quale soggetto richiedente ed esecutore dell'occupazione, di provvedere, a propria cura e spese:
 - alla posa della prescritta segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione, al fine di rendere edotti gli utenti della strada la modifica temporanea della disciplina della sosta;
 - alla posa, al mantenimento in perfetta efficienza e alla successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria all'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - alla corretta delimitazione e messa in sicurezza dell'area occupata per l'intera durata dell'occupazione;
 - all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari affinché le tubazioni depositate non possano rotolare, spostarsi o comunque costituire pericolo per persone, veicoli o cose;
 - alla costante pulizia dell'area occupata e delle porzioni di sede stradale eventualmente interessate dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione del materiale;
 - all'immediata rimozione di eventuali materiali accidentalmente dispersi sulla sede stradale;
 - alla rimozione della segnaletica temporanea e delle delimitazioni non appena cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento e, comunque, alla scadenza dello stesso.

È fatto obbligo alla società occupante di non ampliare l'area di deposito rispetto ai 48,00 m² autorizzati e individuati nella planimetria allegata, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

La società occupante rimane responsabile di ogni eventuale danno arrecato a persone, cose, pavimentazione stradale, segnaletica o altri beni comunali derivante dall'occupazione dell'area, dal deposito dei materiali o dalle operazioni ad essa connesse, con obbligo di provvedere al relativo ripristino.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni normative vigenti.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Servizio di Polizia Locale potrà impartire, qualora necessario, ulteriori disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.

Restano ferme ed efficaci tutte le altre disposizioni in materia di circolazione stradale vigenti nell'area interessata e non incompatibili con il presente provvedimento.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Balangero.

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla società Astone Costruzioni Costruzioni Generali S.p.A.;
- -all'Ufficio di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente.

fp

Visto / Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE**
Franco dott. ROMEO
firmato digitalmente